



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

una schifezza” era stata detta in un secondo momento rivolgendosi all’accompagnatore per esprimere dispiacere per l’impossibilità di ricevere una spiegazione ai chiarimenti chiesti sulla gestione della partita.

Il Sig. Niero, quindi, dopo avere ribadito che non aveva mai avuto l’intenzione di offendere l’arbitro della gara, conclude chiedendo la riduzione della sanzione irrogata nel provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 11/11/2019, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio in data 15 novembre 2019.

Alla predetta camera di consiglio nessuno compariva per il sig. Fabio Niero e la Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Fabio Niero, in occasione del raggruppamento n.2 della Coppa Italia femminile, svoltosi in data 27/10/2019, avrebbe offeso e tenuto un comportamento non rispettoso nei confronti dell’arbitro. Preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che riguardo ai fatti oggetto del reclamo, la sig.ra Asia Bortolato, arbitro del raggruppamento di Coppa Italia, nel referto arbitrale ha scritto che :*“A conclusione del torneo, l’allenatore del Rugby Mirano 1957 (il sig. Fabio Niero), accompagnato dalla capitana e dal dirigente, si è recato per parlarmi, senza alcun rispetto e urlandomi contro (testuale): “Asia, tu non puoi dire una cosa nel riconoscimento e fare tutt’altro . . . Chiedi pure alle ragazze e ti diranno che ho ragione io...” “E’ stato tutto una schifezza”. Per placare il tono e la scontroosità del sig. allenatore è dovuto intervenire l’altro arbitro che anch’essa ha ricevuto un trattamento alquanto irrispettoso.”*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio osserva che da quanto riportato nel referto arbitrale trova conferma la versione dedotta dal reclamante, e precisamente che nell'occasione non erano state proferite parole offensive verso l'arbitro, né che era stato posto in atto un comportamento chiaramente irrispettoso vero lo stesso.

Da quanto descritto nel medesimo referto, infatti, emerge che nell'occasione il Sig. Niero abbia posto in atto proteste verso l'arbitro della gara, integrando in tal modo la fattispecie di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che sanziona colui che protesta nei confronti degli ufficiali di gara.

Questa Corte, pertanto, ritiene di riformare il provvedimento impugnato e, in ragione del potere conferitogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, di determinare l'interdizione come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 28/1, lett. b), (proteste verso l'arbitro), e lett. c) (offese verso l'arbitro), Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo;
- riforma la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto, nella riunione in data 30/10/2019, Comunicato GST CI Femminile Seniores N.2, pubblicato in pari data, nei confronti del sig. Fabio Niero, allenatore della Rugby Mirano 1957 ASD e, per l'effetto, sanziona lo stesso sig. Fabio Niero con l'interdizione di sedici giorni (dal 31/10/2019 al 15/11/2019 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 15 novembre-29 dicembre 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali